

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: GUERRA)

Roma, 15 dicembre 2015

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2013/50/UE recante modifica della direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE (n. 235)

La 14^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che:

- lo schema di decreto legislativo in esame è volto a recepire la direttiva 2013/50/UE, c.d. "direttiva trasparenza", che modifica le seguenti tre direttive: la direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; la direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, cd. "direttiva Prospetto"; la direttiva 2007/14/CE, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE;

- la direttiva 2013/50/UE reca innovazioni all'ordinamento europeo in materia di obblighi di trasparenza a cui sono sottoposti sia gli emittenti i cui valori mobiliari sono negoziati in mercati regolamentati, sia i soggetti che detengono in essi partecipazioni o, comunque, strumenti il cui effetto è equivalente a quello derivante dal possesso di azioni;

- lo schema dà attuazione alla delega contenuta negli articoli 1 e 5 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014);

- con esso, e con il recepimento della direttiva 2013/50/UE, si intendono perseguire i seguenti obiettivi: determinare lo Stato membro di origine degli emittenti provenienti da Paesi terzi rispetto all'Unione europea; semplificare gli oneri a carico degli emittenti, rendendo i mercati regolamentati più attraenti per le piccole e medie imprese; allineare gli obblighi a cui soggiacciono gli emittenti a quelli minimi previsti dalla direttiva, così evitando il c.d. *gold-plating*; incrementare

Al Presidente
della 6^a Commissione permanente
S E D E

la trasparenza in relazione all'informativa sull'assetto proprietario delle società; rafforzare i poteri sanzionatori;

rilevata la sostanziale corrispondenza delle citate disposizioni dello schema di decreto legislativo con i contenuti della direttiva 2013/50/UE;

rilevato altresì il puntuale rispetto, come evidenziato in più punti della relazione governativa, del principio e criterio direttivo di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *c*), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, volto a vietare l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolamentazione superiori a quelli minimi previsti dalla direttiva,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

- posto che il termine di trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno è scaduto il 26 novembre 2015 e che la Commissione europea, nel caso di mancato recepimento di direttive nei termini previsti, è usa aprire procedure di infrazione per mancato recepimento entro termini molto ristretti, si raccomanda alla Commissione di merito di anticipare quanto più possibile i tempi per l'espressione del prescritto parere parlamentare, in modo tale da permettere di definire l'*iter* di approvazione, ivi compresa la pubblicazione del decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana prima del 10 gennaio 2016 ed evitare così la concreta possibilità che la Commissione europea, in applicazione di un meccanismo automatico interno, apra una nuova procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato recepimento della direttiva in titolo;

- come richiesto da uno specifico criterio di delega, dell'articolo 5 della legge n. 114 del 2015, si condivide l'innalzamento dal due al tre per cento della soglia di partecipazione al capitale di un emittente, al cui superamento, o discesa, opera l'obbligo di comunicazione della partecipazione c.d. rilevante sia all'emittente che alla Consob (articolo 1, comma 8, dello schema in titolo che modifica l'articolo 120, comma 2, del testo unico della finanza);

- in correlazione con l'abrogazione della norma che impone la pubblicazione di un resoconto intermedio di gestione alla chiusura del primo e del terzo trimestre di esercizio, e rispettando il criterio di delega specifico fissato dall'articolo 5 della legge n. 114 del 2015, si condivide la scelta di attribuire alla Consob la richiesta di informazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nelle relazioni annuali e semestrali solo previa valutazione di impatto che non attesti l'esistenza di oneri sproporzionati (nuovi commi 5 e *5-bis* dell'articolo 154-*ter* del testo unico della finanza, come introdotti dall'articolo 1, comma 10, dello schema in titolo).

Maria Cecilia Guerra